



Decreto Dirigenziale n. 327 del 18/11/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE PER LO SCARICO NEI TORRENTI DIAVOLONE - LOTTO A (Q = 45,51 L/S) E VOLTALADRI - LOTTO B (Q = 51,47 L/S) DELLE ACQUE SUPERFICIALI PROVENIENTI DALL'ERIGENDO IMPIANTO SERRICOLO SITO IN LOC. S. VITO DEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO. RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA "ANIMA CONTADINA" - PRAT. 7306/C.

Il Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile

PREMESSO:

- che il sig. Bacco Vincenzo, nato a Salerno il 03/09/1984 e residente a Bellizzi in via Rapacieri n. 21, in qualità di legale rappresentante dell'azienda agricola "Anima Contadina" - società agricola semplice di Altamura Alfonso, Giuseppe, Fabio e Bacco Vincenzo ed Andrea, con sede in Montecorvino Pugliano, Via Ponti Rotti n. 3, Partita IVA 05526800650 (di seguito indicata con "ditta" o "concessionario"), con istanza acquisita in data 04/11/2016 n. 720059, ha fatto richiesta di concessione per lo scarico nel torrente Voltaladri – Lotto A (Q=45,51 l/s) e nel torrente Diavolone – Lotto B (Q= 21,89 l/s) delle acque superficiali provenienti dal costruendo impianto serricolo in loc. S. Vito del Comune di Montecorvino Pugliano, su area distinta in catasto al foglio 12, particelle 993, 1920, 1918, 1828, 1826, 1917, 1916, 1919, 1829, 1827, 1825, 924 e 923 e foglio 13 particelle 1323, 1321, 2626, 2625, 2628, 2627, 1319, 1322, 1330, 2042, 1324 e 2043;
- che la pratica è stata registrata al n. 7306/C;
- che la ditta ha effettuato, in data 18/11/16, il versamento di € 272,80 per oneri di concessione comprensivi dell'addizionale di cui alla L. R. n. 1/72 a valersi per il 2016 e il versamento del deposito cauzionale di € 496,00, pari a 2 annualità del canone base, sul c.c. postale n. 21965181 della Tesoreria della Regione Campania;

CONSIDERATO:

- che dalla documentazione tecnica emerge che l'area interessata, della superficie complessiva di 89.530 mq, sarà coperta da serre per una superficie di mq 33.682; per lo scarico delle acque meteoriche, tutta la superficie coperta è suddivisa in due lotti: il lotto "A" di superficie coperta di mq 22.735, prevede uno scarico di 45,51 litri/secondo; il rispetto dell'invarianza idraulica sarà assicurato dal sistema di stradoni drenanti e condotte drenanti per un volume complessivo di mc 622, superiore al minimo necessario, di mc 451,25 mc, cui si aggiunge una piccola vasca di 26 mc; il diametro della bocca di scarico di 14 cm, assicurerà il non superamento della portata di scarico di progetto; il punto di scarico è previsto in una canalizzazione esistente lungo il fondo e confluyente nel torrente Diavolone; il lotto "B" di superficie coperta di mq 10.947, prevede uno scarico di 21,89 litri/secondo; il rispetto dell'invarianza idraulica sarà assicurato dal sistema di stradoni drenanti e condotte drenanti per un volume complessivo di mc 293, superiore al minimo necessario, di mc 186,71 mc, cui si aggiunge una piccola vasca di 26 mc; il diametro della bocca di scarico di 10 cm, assicurerà il non superamento della portata di scarico di progetto; il punto di scarico è previsto in una canalizzazione esistente lungo il fondo e confluyente nel torrente Voltaladri;
- che, trattandosi di opera che interferisce con il demanio fluviale, si rende necessario il rilascio di apposita concessione a titolo oneroso con obbligo di versamento del relativo canone;
- che non si sono rilevati elementi ostativi al rilascio della concessione;
- che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000 per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Genio Civile di Salerno;
- che risulta acquisita agli atti la dichiarazione del Dirigente U.O.D. e del Responsabile del Procedimento e titolare del provvedimento (prot. interno n. 1120 e 1121 del 18/11/16) ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013.

Dato atto dell'intervenuta verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904 (T.U. sulle opere idrauliche);

Visto il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.

Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;

Visto l'art. 19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;

Vista la L. R. n. 47 del 25.10.1978;

Visto il D. Lgs 112 del 31.03.1998;

Vista la Legge n. 183/1989;

Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;

Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;

Vista la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;

Visto il D. L.vo n. 165 del 30.03.2001;

Vista la L. R. n. 7 del 30.04.2002;
Vista la Delibera di G. R. n. 2075/2005;
Vista la Delibera di G.R. n. 488 del 31.10.2013;
Vista la L. R. n. 3 del 16.01.2014;
Vista la L.R. n. 4 del 16.01.2014;
Vista la Delibera di G.R. n.92 del 01.04.2014;
Vista la L. R. n. 1 del 18/01/2016;
Vista la L. R. n. 2 del 18/01/2016;

Ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di P.P. 14 geom. Renato Sarconio e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare all'azienda agricola "Anima Contadina", come sopra generalizzata, la concessione ai sensi del R.D. 523/1904 per lo scarico nei torrenti Diavolone - Lotto A (Q = 45,51 l/s) e Voltaladri – Lotto B (Q = 51,47 l/s) delle acque superficiali provenienti dall'erigendo impianto serricolo sito in loc. S. Vito del Comune di Montecorvino Pugliano, su area distinta in catasto al foglio 12, particelle 993, 1920, 1918, 1828, 1826, 1917, 1916, 1919, 1829, 1827, 1825, 924 e 923 e foglio 13 particelle 1323, 1321, 2626, 2625, 2628, 2627, 1319, 1322, 1330, 2042, 1324 e 2043, come da elaborati agli atti a firma dei dott. agr. De Dominicis - Memoli che, vistati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento, ed alle condizioni nel seguito riportate:

- › la concessione ha decorrenza dalla data del presente decreto e scadenza al 31.12.2035; al termine il concessionario dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione da richiedersi almeno un anno prima della scadenza;
- › la concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi;
- › la concessione è subordinata al pagamento del relativo canone, esso dovrà essere corrisposto ogni anno anticipatamente (entro il 31 marzo) mediante versamento sul CC postale n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria, Napoli Codice Tariffa 1520, ovvero mediante bonifico bancario, nonché degli importi a conguaglio che, eventualmente, dovessero essere richiesti a qualsiasi titolo, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
- › l'importo del canone, stabilito in via provvisoria e salvo conguaglio per l'anno 2016 in € 272,80 comprensivi della maggiorazione di cui alla L.R. n. 1/72, e salvo eventuali conguagli, viene di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT;
- › Il deposito cauzionale è infruttifero e verrà restituito, a richiesta del concessionario, previa rimozione dell'opera ed accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- › il concessionario è tenuto, per quanto di eventuale competenza, agli adempimenti di cui al D. L.vo n. 152/06, in applicazione del comma 250 della L.R. 15/03/11 n. 4 e rimane pertanto unico responsabile della verifica della qualità delle acque immesse;
- › Il concessionario è sempre tenuto ad osservare ed attuare le finalità per le quali è rilasciata la presente concessione e non può destinare il bene demaniale oggetto di concessione per altri usi non espressamente consentiti;
- › è fatto comunque divieto di usi o atti che possano risultare in contrasto con il buon regime delle acque, con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico legalmente assentiti;
- › sono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali;
- › sono cause della cessazione della titolarità della concessione idraulica le seguenti fattispecie: scadenza senza rinnovo; revoca; rinuncia. La scadenza della concessione comporta l'effetto risolutivo automatico della concessione stessa, in mancanza di un formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione del titolo concessorio. La concessione potrà essere revocata dal Genio

Civile, previa notifica all'interessato per: a) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Genio Civile, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il concessionario; e) mutamento, senza autorizzazione, dell'uso previsto e autorizzato. La rinuncia alla concessione idraulica deve essere comunicata in forma scritta. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;

- › la Regione Campania si riserva altresì il diritto di sospendere o modificare la concessione, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- › è possibile il rinnovo della concessione con atto formale, a meno di motivi ostativi, a condizione che il concessionario produca, 1 anno prima della scadenza, formale richiesta indirizzata alla Giunta regionale della Campania – Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno, completa degli atti amministrativi e tecnici normativamente previsti, previa espressa istruttoria da parte del Genio Civile stesso. E' escluso il rinnovo tacito;
- › in relazione alla fase esecutiva delle opere, il concessionario è altresì tenuto: a comunicare al Genio Civile di Salerno con lettera scritta, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del tecnico abilitato incaricato della direzione dei lavori, che dovrà controfirmare la comunicazione stessa; a garantire la sicurezza dei luoghi a seguito degli eventi meteorici che dovessero interessare il bacino idrografico del corso d'acqua in parola; a garantire la costante ed accurata pulizia delle sponde e dell'alveo nel tratto interessato dai lavori; ad eseguire, a propria cura e spese, le eventuali modifiche alla zona ed alle opere autorizzate, che a giudizio dell'Amministrazione si rendessero necessarie a garantire il libero deflusso e lo scorrimento delle acque; a consentire l'accesso al cantiere dei lavori da parte del personale incaricato del Genio Civile di Salerno, per lo svolgimento delle attività di competenza istituzionale; ad inviare, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, la dichiarazione di fine lavori, unitamente a certificato di conformità delle opere redatto da tecnico professionista abilitato;
- › la dichiarazione di fine lavori dovrà contenere una relazione circa l'avvenuto rispetto delle prescrizioni imposte, in particolare per quanto attiene il dimensionamento della sezione della bocca di scarico, corredata da documentazione fotografica;
- › in relazione alla fase di esercizio delle opere, il concessionario è altresì tenuto: a mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusivo responsabile di qualsivoglia danno possa derivare a pregiudizio di persone e/o cose, alla proprietà pubblica e/o privata, e ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua; ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità che lo caratterizza;
- › resta inoltre a carico del concessionario la periodica ispezione e pulizia del tratto di sponda interessato dallo scarico, verificando l'eventuale insorgenza di fenomeni erosivi e provvedendo, se del caso, ad eseguire i necessari lavori di consolidamento previa autorizzazione del Genio Civile;
- › le opere non potranno essere modificate rispetto ai grafici che, agli atti di Ufficio, costituiscono parte integrante del presente decreto;
- › il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che dovessero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche o costruttive o per carente manutenzione delle opere;
- › il concessionario dovrà consentire in qualsiasi momento al personale regionale o del Consorzio di Bonifica di poter accedere all'opera di scarico per eventuali verifiche;
- › l'Amministrazione Regionale resta sollevata da ogni e qualsiasi danno possa arrecarsi al concessionario per eventuali periodiche impossibilità o difficoltà ad operare lo scarico dovute, ad esempio, alle variazioni del tirante del corpo idrico ricettore o a qualsiasi altra causa;
- › il concessionario resta obbligato a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative nelle materie urbanistico-edilizia, paesaggistica, artistica, storica, archeologica, sanitaria, ambientale ed in genere vigenti per le opere in argomento, essendo la presente concessione resa esclusivamente ai sensi del R.D. 523/1904;

- > il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- > è fatto obbligo al concessionario di adempiere a tutte le prescrizioni contenute in pareri e nulla osta rilasciati da altri Enti, che si intendono integralmente richiamate nel presente decreto;
- > tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico dell'azienda agricola "Anima Contadina", Via Ponti Rotti n. 3, loc. S. Vito, Montecorvino Pugliano;
- > per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per leggi e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile;
- > il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali (53);
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (53 - 08);
- al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali (55);
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (55 - 13);
- alla Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Entrate Regionali (55 - 13 - 03);
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Comune di Montecorvino Pugliano.

Biagio Franza